

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI POZZO D'ADDA
(Città Metropolitana di Milano)

**ADDENDUM N. 1 AL CONTRATTO DI SERVIZIO ENERGIA DEL 11/06/2020,
SOTTOSCRITTO TRA LA SOCIETA' A.T.E.S. S.R.L. E IL COMUNE DI POZZO D'ADDA,
PER LA FORNITURA DI ENERGIA TERMICA – QUOTA C2B RELATIVAMENTE
ALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA A
SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA E DI ALTRE UTENZE PRIVATE
DEL COMPLESSO DENOMINATO "POZZO VILLAGE"**

L'anno 2022, addì 22 del mese di luglio, in Pozzo d'Adda e nella Residenza Municipale,
sono personalmente comparsi i signori:

Andrea Villa, nato a Vaprio d'Adda (MI), il 19/09/1980, C.F. VLLNDR80P19L667Z, autorizzato
alla sottoscrizione del presente atto in qualità di Sindaco pro tempore, domiciliato per la Sua carica
presso la Residenza Municipale, il quale dichiara di agire espressamente in nome, per conto e
nell'interesse del Comune di Pozzo d'Adda, C.F. 83503590156 – P. IVA 05040000159, di seguito
denominato anche il Comune o il Concedente

e

Ugo Ottaviano Zanello, nato a Milano (MI), il 16/06/1962, C.F. ZNLGTV62H16F205Y, che
interviene in questo atto in qualità di Legale Rappresentante della società Azienda Territoriale Energia
e Servizi – A.T.E.S. S.r.l., con sede legale in Trezzo sull'Adda (Mi) – 20056 – Via G. Pastore m. 2/4
– Partita IVA e C.F. n. 0506840969, di seguito denominata anche A.T.E.S. o il Concessionario

Premesso che:

(A) il Comune di Pozzo d'Adda è socio di A.T.E.S. s.r.l., società "*in house*" a totale capitale pubblico, con le caratteristiche di cui all'art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., iscritta nell'elenco di cui all'art. 192 D. Lgs. 50/2016;

(B) il Comune e A.T.E.S. hanno stipulato in data 11/06/2020, il contratto Servizio Energia avente ad oggetto la concessione mista di beni e servizi per il servizio energia comprensivo di riqualificazione energetica e gestione degli edifici comunali (di seguito il "Contratto"), con durata di anni 10 decorrenti dal 1° febbraio 2019 fino al 31 Gennaio 2029;

(C) ai sensi dell'art. 1.1 del Contratto Servizio Energia in Essere è prevista la possibilità tra le parti di procedere alla sottoscrizione un apposito Addendum al fine di disciplinare l'inserimento di uno o più nuovi impianti all'interno del Contratto e di affidare interventi di manutenzione straordinaria relativi al sistema edifico impianti qualora ne rilevasse la necessità.

(D) che con deliberazione di Giunta Comunale 100 del 22/07/2022 veniva approvata la bozza del presente Addendum atto a definire le modalità di inserimento a contratto delle attività inerenti alla conduzione e alla manutenzione dell'impianto di teleriscaldamento di via Roma;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il Comune di Pozzo d'Adda e il Concessionario Azienda Territoriale Energia e Servizi A.T.E.S. S.r.l., come sopra generalizzati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente addendum n. 1 (di seguito l'Addendum n. 1).
2. Ogni riferimento a clausole ed allegati, ove non diversamente precisato, è fatto alle clausole ed allegati di cui al presente Addendum n. 1.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Nel presente Addendum n. 1 e in ogni altro documento ad esso relativo, le parole ed espressioni indicate con la lettera maiuscola, ove non diversamente specificato nel presente testo, avranno il significato a loro attribuito nel Contratto Servizio Energia stipulato tra le Parti per l'affidamento in house di interventi di efficientamento energetico al sistema edificio impianti comprese assistenze negli edifici pubblici di proprietà comunale.

ART. 3 – OGGETTO

Con la sottoscrizione del presente Addendum n. 1, il Comune di Pozzo d'Adda, come sopra rappresentato, autorizza la società Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l., che, come sopra rappresentata, ad eseguire, i lavori di conduzione e manutenzione ordinaria dell'impianto di produzione di energia termica a servizio del Plesso Scolastico di Via Roma, delle palestre sportive annesse e di altre utenze private situate presso il quartiere residenziale denominato "Pozzo Village" ed in particolare:

UTENZA	AMMINISTRATORE
Condominio Ideal House	STUDIO BASSANI
Condominio Pozzo Village 1	MOTTA
Condominio Pozzo Village 2	MOTTA
Condominio Gemelli	MOTTA
Condominio Imperiale	STEFANO DI GRANDI
Condominio Imperiale 2	STEFANO DI GRANDI

ART. 4 – CORRISPETTIVO PER LA LOCAZIONE DELL'AREA e DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO

Il corrispettivo dovuto al Comune dal Concessionario è stabilito in € 7.000,00 IVA inclusa se dovuta annui. L'area oggetto della concessione è quella già attualmente locata al gestore uscente.

La Rete di teleriscaldamento è quella esistente che serve l'edificio Scolastico ed i condomini richiamati nel punto 3

ART. 10 – PRESTAZIONI GARANTITE

seguito dell'affidamento della gestione dell'impianto, ATES garantisce al Comune di ottenere per ogni esercizio annuo:

(a) un Risparmio Termico Garantito del 5 % rispetto ai consumi energetici riportati nel presente Addendum 1 in relazione alle Utenze Comunali per le quali il Gestore ha il diretto controllo e conduzione che definiscono la baseline di riferimento per la parte termica. Con la sottoscrizione del presente Addendum si approvano e si confermano le baseline.

Aggiornamento Contratto

- Quota C1

Non sono previsti interventi

- Quota C2v Parte Termica

La quota variabile C2v termico, comprendente i costi relativi all'effettivo consumo di energia termica per il riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria, in quantità e qualità idonee al soddisfacimento delle esigenze dell'utenza; essa viene determinata dal consumo in kWh di energia, moltiplicato per la Tariffa (euro/kWh).

La Tariffa utilizzata da applicare ai consumi viene concordata in

0,2340 euro/kWh + IVA di legge dove il gas è ad uso domestico con accisa civile.

La tariffa sarà aggiornata trimestralmente al fine di tenere conto delle variazioni del prezzo della materia prima.

Per determinare la variazione del costo del combustibile il valore di riferimento viene fissato in 1,236 €/mc, sulla base della Delibera pubblicata dall'ARERA (Autorità di Regolazione per

Energia Reti e Ambiente) di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela riferita al 2° trimestre 2022.

$J (\%) = \text{Variazione \% dell'indice Arera per il trimestre T (come pubblicata dall'ARERA)}$

La formula per il calcolo dell'adeguamento relativo al costo del combustibile è di seguito riportata:

$$\text{TARIFFA TRIMESTRE (T)} = \text{TARIFFA TRIMESTRE (T -1)} * (1 + (J))$$

Le altre condizioni rimangono invariate.

ART. 11 – MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Miglioramento dell'efficienza energetica garantito - Definizione condizioni dei consumi di riferimento e dei fattori di aggiustamento degli stessi - Sharing Saving:

Sulla base dell'analisi energetica iniziale il consumo attuale che costituisce la baseline storica dei consumi stimato per gli immobili di proprietà comunale inseriti nel presente contratto è di

767.318 kWh /anno. Tale consumo è riferito ai 2416 GG.

Al termine degli interventi la quantità massima di energia erogabile (a parità di condizioni di esercizio) è quantificata per le utenze Comunali (Scuola e Centro Sportivo) in 728.952 kWh.

Si prevede l'ottenimento di un risparmio minimo Garantito pari al 5 %.

Nel caso di riduzione del fabbisogno termico rispetto al valore stimato si prevede una suddivisione dei benefici economici corrispondenti al risparmio in kWh, sulla base delle seguenti percentuali:

- quota di risparmio a beneficio del Comune: 80%
- quota di risparmio a beneficio di Ates: 20%

Nel caso di superamento della suddetta soglia si prevede una suddivisione dei costi economici corrispondenti al maggior consumo in kWh, sulla base delle seguenti percentuali:

- quota di maggior consumo a carico del Comune: 20%
- quota di maggior consumo a carico Ates: 80%.

Le modalità di adeguamento già previste dal Contratto rimangono in essere.

Quest'ultima attribuzione del maggior costo derivante dal maggior consumo registrato costituisce la penale a carico del Gestore per il precipuo caso del mancato raggiungimento della soglia di risparmio energetico garantito e consegue quale effetto automatico dell'inadempimento.

Prima di procedere alla determinazione dell'obiettivo di risparmio raggiunto annualmente si procederà alla normalizzazione dei dati prevista dal presente Addendum al fine di tenere conto delle condizioni di stagionalità e condizioni di Confort.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La società ATES è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

La Società ATES riconosce ed accetta espressamente che in caso di mancato assolvimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente Addendum n. 1 si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 13 – MANUTENZIONE

Sono esclusi dai costi di manutenzione garantita:

- ogni intervento relativo alla Rete di teleriscaldamento esistente tra la centrale e l'edificio scolastico o a danni che la stessa potrebbe provocare sia in aree pubbliche che private
- ogni intervento relativo al sistema di regolazione, distribuzione ed emissione interno agli immobili e a valle dello scambiatore di calore

- eventuale sostituzione periodica dei sistemi di contabilizzazione installati

Tutti gli oneri di manutenzione di cui al presente articolo devono intendersi integralmente remunerati dal canone di cui all'art. 12 del Contratto.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

Trattandosi di affidamento “in house”, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non viene richiesta la garanzia definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016.

ART. 15 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Gli impianti oggetto del presente contratto sono affidati in custodia al Gestore, il quale risponde della responsabilità per danni ai sensi delle norme previste dal Codice Civile. L'Amministrazione Committente è esonerata da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dalla mancata o errata esecuzione dell'attività oggetto del contratto.

Il perfezionamento del presente contratto è subordinato alla presentazione da parte del Gestore di un'idonea polizza assicurativa a copertura, anche nei riguardi di terzi, per tutti i danni prodotti da difetti e/o vizi occulti nell'esecuzione delle opere e nello svolgimento del servizio, nonché dovrà coprire anche i rischi dell'utilizzo di materiali e attrezzature affidati al Gestore e il ripristino degli edifici/impianti danneggiati.

La copia della polizza con massimale di euro 5.000.000 a garanzia di eventuali danni cagionati a terzi e cose (R.C.T.) viene depositata all'atto della firma del contratto presso l'Amministrazione Committente.

In caso di danni o malfunzionamenti, il Gestore è tenuto a comunicarli immediatamente anche all'Amministrazione Committente.

ART. 16 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI

La verifica, con esito regolare, è stata disposta d'ufficio del Servizio gare, appalti e contratti, attraverso lo strumento del D.U.R.C. on line.

ART. 17 – OBBLIGHI DI CUI ALLA LEGGE 68 DEL 12.03.1999

A.T.E.S. dichiara di essere in regola rispetto all'applicazione delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 12.03.1999.

ART. 18 – NORME C.C.N.L.

ATES si obbliga ad applicare e a far applicare in sede di eventuali gare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio settore per i dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano altresì gli eventuali concessionari/affidatari di ATES anche se non siano aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione del Concessionario/affidatario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La Società ATES è responsabile verso il Comune dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto e qualora il subappalto sia stato regolarmente richiesto dall'impresa e autorizzato dal Comune.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la società ATES a sua volta comunicherà ad eventuali concessionari/affidatari al Concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Concessionario/affidatario delle somme accantonate non sarà eseguito sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui al presente paragrafo, il Concessionario/ Affidatario e/o la stessa società ATES non possono opporre eccezioni al Comune, né possono avere titolo a risarcimento dei danni.

ART. 19 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del presente Addendum n. 1, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltreché nel caso in cui vengano meno i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Il Comune potrà altresì recedere dal presente Addendum n. 1, con le modalità indicate all'art. 109 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, noma che A.T.E.S. dichiara di conoscere ed accettare.

Salvo che non sia espressamente disposto dal Comune, la risoluzione del e/o il recesso dal presente Addendum n. 1 non determinerà in via automatica la risoluzione e/o recesso del/dal Contratto.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione, in tutto o in parte del presente Addendum n. 1

ART. 21 – REGISTRAZIONE

Alla Società Ates fanno capo tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa (spese di bollo, di registro, di pubblicazione, diritto di segreteria, tasse ed imposte presenti e future), nonché ogni altra spesa presente, futura, accessoria e conseguente, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Per il presente atto, soggetto ad I.V.A., si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. n. 633/1972, nonché sanciti dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1996, per cui viene da parti chiesta la registrazione a tassa fissa.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti dati personali comunicati dalle Parti sono lecitamente trattati dalle stesso sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Addendum n. 1, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Addendum n. 1. L'informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ente.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

In conformità al disposto di cui all'art. 15 del Contratto, tutte le controversie tra il Comune e la partecipata Ates, di qualsiasi natura e specie, che dovessero insorgere in relazione al Contratto e/o al presente Addendum n. 1 sono devolute in via esclusiva ed inderogabile al Foro di Milano.

ART. 24 – UNICITA' DEL CONTRATTO

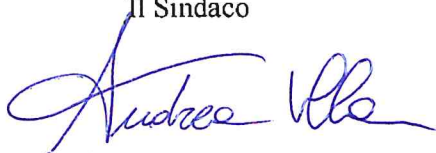
Il presente Addendum n. 1 costituisce con il Contratto il complesso delle pattuizioni e degli accordi intervenuti tra le Parti, essendo tesi alla realizzazione di un'unica operazione negoziale.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Addendum n. 1, trova integrale applicazione la disciplina del Contratto di Servizio Calore stipulato tra comune di Pozzo d'Adda e ATES srl e di cui il presente Addendum a far data dalla stipula viene a costituirne parte integrante e sostanziale

Pozzo d'Adda, li 22.07.2022

Per il Comune di Pozzo d'Adda

Il Sindaco



Per Ates S.r.l.

Dott. Ugo Ottaviano Zanello

A.T.E.S. SRL
Direttore Generale
Dott. Ugo Ottaviano Zanello

